

ENZO FOGLIANI

## Prescrizione in materia assicurativa.

**SOMMARIO:** 1. Le assicurazioni e le recenti modifiche normative in tema di prescrizione. - 2. Prescrizione dei diritti dell'assicuratore: a) prescrizione del diritto al premio; b) prescrizione del diritto verso l'assicurato per pregiudizio all'azione di rivalsa; c) prescrizione del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato. - 3. Prescrizione dei diritti dell'assicurato: a) norme generali sulla decorrenza della prescrizione; b) la decorrenza della prescrizione nelle assicurazioni di responsabilità; c) prescrizione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità del vettore e dell'esercente; d) problemi applicativi nelle assicurazioni della responsabilità del vettore aereo. - 4. Conclusioni.

### 1. Le assicurazioni e le recenti modifiche normative in tema di prescrizione.

A prima vista si potrebbe pensare che una relazione sulla prescrizione assicurativa di diritto della navigazione possa essere brevissima. Tutto infatti ruota su un unico articolo, il 547 cod. nav., richiamato esplicitamente per il settore aeronautico dall'art. 1020 cod. nav., che ne stabilisce durata (1 anno) e decorrenza, rinviando per il resto al codice civile (art. 2952 c.c.).

In realtà, così non è. Recenti interventi legislativi e la necessaria interazione con la normativa inerente i rischi assicurati ne rendono le relative problematiche piuttosto complesse.

Il nostro legislatore è stato ultimamente assai attivo nel settore della prescrizione assicurativa. Nel 2008 ha raddoppiato il termine di prescrizione – in genere per i diritti a favore dell'assicurato <sup>(1)</sup> - con una norma *ad hoc* nel cosiddetto decreto salva Alitalia <sup>(2)</sup>. Per un breve periodo nel 2012 l'aveva portato addirittura a 10 anni; ma in sede di conversione del decreto tale aumento è rimasto solo per le assicurazioni sulla vita <sup>(3)</sup>.

Tale modifica, in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 1 cod. nav., non influisce sull'operatività dell'art. 547 cod. nav. <sup>(4)</sup>; tuttavia, pone per gli operatori del diritto alcune ulteriori problematiche.

---

<sup>1</sup> Come vedremo, la prescrizione è rimasta di un anno solo per il diritto dell'assicuratore al pagamento del premio (art. 2952, I comma c.c.), mentre è stata aumentata a due anni per "gli altri diritti nascenti dal contratto di assicurazione"; altri diritti che, per la maggior parte, sono a favore dell'assicurato.

<sup>2</sup> Art. 3 del d.l. 28 agosto 2008 n. 134, convertito con modifiche nella l. 27 ottobre 2008, n. 166.

<sup>3</sup> Art. 22 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche nella l. 17 dicembre 2012, n. 221.

<sup>4</sup> *Contra*, Anna MASUTTI, *Sull'applicazione dell'art. 1020 c. nav. alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione dei rischi della navigazione aerea*, in *Dir. trasp.*, 2011, 788, 792.

Mentre prima, ai fini della durata della prescrizione, non era necessario stabilire esattamente se fosse applicabile la norma navigazionistica o quella di diritto comune, oggi è necessario determinare se si tratti di un'assicurazione dei rischi della navigazione regolata dall'art. 547 cod. nav. o di un'assicurazione per la quale detta norma non opera, ma si applica in via diretta il diritto comune in virtù del disposto dell'art. 1885 cod. civile.

Il problema si pone per quei contratti – frequenti, per esempio, nel settore aereo – nei quali con un'unica polizza viene assicurata una pluralità di rischi di natura diversa; si pensi alle polizze combinate delle compagnie di navigazione aerea, che contengono coperture contro gli infortuni di volo che non rientrano nella disciplina dell'art. 547.

Al momento, non ci sono indicazioni giurisprudenziali. Se si applicasse il criterio del rischio assicurato, dovrebbe farsi riferimento al codice civile, col risultato che dallo stesso contratto assicurativo nascerebbero per l'assicurato diritti soggetti a termini di prescrizione diversi. Se invece si adottasse il criterio della prevalenza – che appare preferibile – si applicherebbe l'art. 547 cod. nav.

Altra problematica sollevata dal raddoppio della prescrizione a favore dell'assicurato deriva dal fatto che essa è ora identica a quella dell'assicuratore nei confronti del riassicuratore. E' quindi facilmente prevedibile che potranno verificarsi gli analoghi problemi già sperimentati nel settore del trasporto marittimo in relazione alla rivalse, per la quale è stata necessaria una modifica della convenzione di Bruxelles del 1924 ad opera delle regole di Visby del 1968 <sup>(5)</sup>.

## **2. Prescrizione dei diritti dell'assicuratore.**

### **a) Prescrizione del diritto al premio assicurativo.**

Come accennato, i problemi che precedono non si riscontrano nella prescrizione dei diritti dell'assicuratore contro l'assicurato per il pagamento dei premi assicurativi, per i quali sia il codice della navigazione che il codice civile prevedono un termine di un anno.

Per la sua decorrenza non è necessaria alcuna intimazione di pagamento, in quanto il termine decorre dalla scadenza del premio o della rata <sup>(6)</sup>. Ininfluenza al riguardo è il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, II comma c.c. <sup>(7)</sup>, così come influente è la circostanza che il contratto si sia risolto ai sensi dell'art. 1901 III comma c.c. per

---

<sup>5</sup> Cfr. art. 1, punto 3 del protocollo del 23 febbraio 1968 di modifica alla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, che ha aggiunto all'art. III della convenzione il paragrafo 6bis, che prevede per l'azione di regresso un ulteriore termine di tre mesi oltre la scadenza dell'ordinario termine di decadenza annuale previsto dall'art. III, par. 6.

<sup>6</sup> Sergio FERRARINI, *Le assicurazioni marittime*, II ed., vol. I, pag. 311.

<sup>7</sup> Cass. 12.8.1942, n. 1550 in *Assicurazioni* 1943, II, 141.

mancata azione dell'assicuratore per il recupero del premio entro i sei mesi dalla sua scadenza (<sup>8</sup>).

Da notare che invece il diritto al recupero di eventuali sconti di premio concessi dall'assicuratore è soggetto al regime degli altri diritti nascenti dal contratto di assicurazione, ed ha quindi prescrizione annuale se trattasi di assicurazione di diritto della navigazione, biennale se di assicurazione di altro tipo (<sup>9</sup>).

**b) Prescrizione del diritto verso l'assicurato per pregiudizio all'azione di rivalsa.**

In questo caso, è necessario distinguere se si tratti di assicurazione di diritto della navigazione o assicurazione di diritto comune. Nel primo caso, la prescrizione è annuale, nel secondo caso è biennale.

Secondo la migliore dottrina, il termine decorre dal momento del pagamento dell'indennità all'assicurato; tesi questa che appare preferibile a quella che colloca l'inizio di decorrenza al momento dell'opposizione del terzo alla rivalsa (<sup>10</sup>).

**c) Prescrizione del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.**

Con l'introduzione dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile del vettore e dell'esercente (<sup>11</sup>), l'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, per le quali ha però diritto di rivalsa nei confronti del suo assicurato.

Tale diritto di rivalsa ha peraltro natura contrattuale (<sup>12</sup>), sicché ad esso si applica il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 547 cod. nav., trattandosi di contratti assicurativi di diritto della navigazione.

---

<sup>8</sup> Cass. 26 agosto 1994, n. 7518 (in *Giur. it.* 1995, I, 2119) secondo la quale “*nel caso in cui il contratto di assicurazione è risolto di diritto, a norma dell'art. 1901 cod. civ., per l'inerzia dell'assicuratore - che nel termine di sei mesi dal giorno in cui la rata è scaduta non agisce per la riscossione - questi conserva comunque il diritto al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, poiché detto diritto non soggiace a termine di decadenza, ma al termine di prescrizione breve sancito dall'art. 2952 cod. civ.*” (conf.: cass. 9 dicembre 1985, n. 6212, in *Riv. giur. della circolazione e dei trasporti* 1986, 314).

<sup>9</sup> Cfr. cass. 20 febbraio 1991, n. 1810, in *Giust. Civ.* 1991, I, 1449.

<sup>10</sup> Sergio FERRARINI, *Le assicurazioni marittime*, II ed., vol. I, pag. 407.

<sup>11</sup> Art. 942 cod. nav., nel testo introdotto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, modificato poi dall'art. 14 punto 7 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.

<sup>12</sup> Secondo cass. 9 ottobre 1997, n. 9814 (in *Foro it.* 1997, I, col. 3544 ed in *Arch. Giur. della circolazione e dei sinistri stradali*, 1998, 34), “*il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato benché previsto (...) come speculari all'inopponibilità, al terzo danneggiato, delle eccezioni derivanti dal contratto, (...) ha natura contrattuale, e quindi si prescrive in un anno, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ., perché deriva dall'inadempimento dell'obbligo, contrattualmente assunto, di non esporre l'assicuratore a pregiudizi economici estranei al rischio assicurato e perciò non correlati al premio pattuito, dal che appunto deriva la rivalsa, volta a riequilibrare il sinallagma alterato, com'è*

### 3. Prescrizione dei diritti dell'assicurato.

#### a) Norme generali sulla decorrenza della prescrizione.

Il codice civile stabilisce che la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione decorre dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda<sup>(13)</sup>. L'art. 547 cod. nav. prevede invece che la prescrizione del diritto inizi a decorrere dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia<sup>(14)</sup>, e, in caso di presunzione di perdita della nave (o di aeromobile), dal giorno della cancellazione dal registro d'iscrizione<sup>(15)</sup>.

Non essendovi in diritto della navigazione alcuna norma derogatoria, alla decorrenza della prescrizione dovrebbe applicarsi anche il disposto dell'art. 1936 cod. civ., secondo cui è nullo ogni patto diretto a modificare il regime legale della prescrizione<sup>(16)</sup>.

Di fatto, peraltro, nell'assicurazione danni il divieto può essere aggirato dalle parti mediante alcuni artifici atti a modificare il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione<sup>(17)</sup>. Fra questi, sono avallati dalla cassazione quello di individuare semplicemente un diverso momento di esigibilità dell'indennizzo assicurativo<sup>(18)</sup>, oppure inserire fra le

---

*confermato anche dall'esclusione della rivalsa stessa se non vi è tale inadempimento.*". Conf., cass. 3 giugno 1996, n. 5078, in Foro it. 1996, I, col. 2366.

<sup>13</sup> Art. 2952, II comma, cod. civ..

<sup>14</sup> Cfr. Cass. 8 giugno 1999, n. 5614, in *Dir. trasp.*, 2000, 938, secondo cui "la prescrizione del diritto dell'assicurato decorre dalla data del sinistro (o dalla data in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia) e non dalla data di accertamento della natura e dell'entità del sinistro stesso". Analogo regime si ritiene sia applicabile anche all'assicurazione per conto di chi spetta, in cui "l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto del terzo alla prestazione assicurativa, ai sensi dell'art. 2952 c.c., non è collocabile nel giorno dell'accadimento del fatto dannoso, ma in quello della conoscenza dell'esistenza di polizza per conto di chi spetta" (App. Roma, 25 novembre 1992, in *Dir. trasp.*, 1994, 217, con nota di Francesca SMIRALDO).

<sup>15</sup> Art. 547, II comma, cod. nav.; le deroghe alla normativa civilistica previste in tema di decorrenza della prescrizione si possono ritenere applicabili in via analogica anche alla riassicurazione.

<sup>16</sup> Esula dal tema della presente relazione la possibilità che le parti possano derogare al regime della prescrizione italiano scegliendo contrattualmente una diversa legge applicabile, totalmente o parzialmente, al contratto. La libertà di scelta è data alle parti dall'art. 3 del Regolamento (CE) N. 593/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nei limiti specificamente previsti per i contratti di assicurazione dall'art. 7 di detto regolamento.

<sup>17</sup> Cfr. cass. 27 marzo 1979, n. 1776 (in *Assicurazioni* 1980, 66 e in *Arch. Civ.* 1979, 1042), secondo al quale "il patto con il quale le parti differiscano il momento in cui il diritto all'indennizzo può essere fatto valere sposta a quel momento il *dies a quo* del decorso della prescrizione, secondo la previsione dell'art. 2935 cod. civ. come effetto della sua incidenza sostanziale sull'azionabilità del diritto medesimo, e, pertanto, non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione".

<sup>18</sup> Così, da ultimo, cass. del 10 ottobre 2008 n. 25014, in tema di assicurazione infortuni, la quale ha ritenuto che "è facoltà delle parti procrastinare consensualmente l'esigibilità del diritto all'indennizzo

pattuizioni contrattuali un *pactum de non petendo* che posponga l'esigibilità dell'indennizzo (<sup>19</sup>).

## **b) La decorrenza della prescrizione nelle assicurazioni di responsabilità.**

Per le assicurazioni di responsabilità è applicabile la normativa civilistica (<sup>20</sup>), secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla richiesta di risarcimento all'assicurato o dall'azione contro quest'ultimo da parte del danneggiato. Inoltre, la decorrenza della prescrizione è sospesa dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo promossa. La sospensione dura finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto (<sup>21</sup>).

Questo sistema di per sé rende incerto il termine di estinzione per prescrizione del diritto dell'assicurato, che è soggetto ad elementi variabili difficilmente prevedibili, e rende possibile che siano richiesti all'assicuratore indennizzi in momenti anche di molto successivi al periodo di copertura della polizza.

Il primo elemento è la durata della prescrizione dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del terzo. Esso è variabile sia perché tale durata può essere diversa a seconda del tipo di responsabilità dedotta, sia perché a sua volta il danneggiato può, in molti casi, interrompere più volte la prescrizione. L'adozione di coperture nella formula "*claims made*" (peraltro non diffuse nel settore della navigazione) può ridurre solo in parte quest'alea (<sup>22</sup>).

Il secondo elemento è la durata di un eventuale processo per accertare la responsabilità dell'assicurato, che in Italia può durare parecchi anni.

---

*sino alla definizione del processo penale, con la conseguenza che prima di tale momento non decorre la prescrizione del suddetto diritto".* Con specifico riguardo al settore navigazionistico, cass. 27 gennaio 1984, n. 651 (in *Dir. mar.* 1985, 308 e in *Arch. Civ.* 1984, 868) ha affermato che "*la disposizione di cui all'art. 547 cod. nav., per la quale il termine breve di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni decorre dalla data dell'avaria, non ha carattere cogente, con la conseguenza che le parti possono ad essa contrattualmente derogare stabilendo, nella polizza, un diverso inizio della decorrenza del termine stesso*" (conf., cass. 8 giugno 1999, n. 5614, in *Dir. trasp.*, 2000, 938).

<sup>19</sup> Secondo cass. 12 aprile 2006, n. 8606, "*il "pactum de non petendo" non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 cod. civ., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso.*" (conf., cass. 19 ottobre 1995, n. 10887; cass. 9 dicembre 1974, n. 4128).

<sup>20</sup> Art. 2952, II e IV comma cod. civ..

<sup>21</sup> Cfr. Cass. 30 gennaio 2006, n. 1872.

<sup>22</sup> Nelle coperture prestate con la formula "*claims made*" il rischio coperto è identificato nella richiesta di risarcimento avanzata all'assicurato dal terzo danneggiato. Con questa formula assicurativa atipica, di provenienza anglosassone, l'avveramento del rischio è necessariamente conosciuto dall'assicuratore durante il periodo di operatività della polizza.

Terzo elemento, la circostanza che – una volta accertata la responsabilità dell'assicurato – la prescrizione del diritto così accertato è di dieci anni <sup>(23)</sup>. In teoria, quindi, una volta interrotta ed immediatamente sospesa dall'assicurato la prescrizione con la comunicazione della richiesta o dell'azione del terzo, essa può anche compiersi per l'assicuratore trascorsi decenni dal momento in cui si è verificati i fatti oggetto della copertura assicurativa.

Anche se generalmente le norme internazionali – pattizie o di origine comunitarie che siano – non intervengono sul regime di estinzione dei diritti nascenti da un contratto di assicurazione, lasciandolo alle norme nazionali – in esse si trovano spesso disposizioni che in concreto riducono l'alea della durata della prescrizione per l'assicuratore ponendo dei termini di decadenza per le azioni del danneggiato nei confronti dell'assicurato.

Ciò non elimina l'alea di indeterminatezza costituita dalla lunghezza dell'*iter* processuale, ma elimina in gran parte la possibilità di un'indefinita interruzione della prescrizione del diritto del danneggiato. Diciamo in gran parte, in quanto il giudizio la cui introduzione impedisce la decadenza conduce pur sempre ad una sentenza i cui diritti sono soggetti a prescrizione decennale.

### **c) Prescrizione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità del vettore e dell'esercente.**

Casi a sé stanti sono quelli dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità introdotta da regolamenti comunitari per il vettore marittimo <sup>(24)</sup> e per il vettore aereo <sup>(25)</sup> di passeggeri e bagagli, per i quali è prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile <sup>(26)</sup>.

Secondo non condivisibile dottrina, l'esistenza dell'azione diretta comporterebbe l'estensione del termine prescrizione di due anni introdotto nel 2008 anche all'assicurazione obbligatoria del vettore e dell'esercente <sup>(27)</sup>. Ciò si renderebbe

---

<sup>23</sup> Art. 2953 cod. civ.

<sup>24</sup> Regolamento (CE) N. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente, art. 4*bis* dell'allegato I.

<sup>25</sup> In ordine cronologico, reg. (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997, reg. (CE) 889/2002 del 13 maggio 2002, reg. (CE) n. 785/2004 del 21 aprile 2004, reg. (UE) n. 285/2010 del 6 aprile 2010. Cfr. Cecilia SEVERONI, *Requisiti assicurativi minimi nell'assicurazione di responsabilità del vettore aereo*, in *Dir. trasp.* 2004, 777 ss.; Maria Piera RIZZO, voce *Assicurazioni aeronautiche*, in Massimo DEIANA (a cura di), *Diz. del dir. priv. promossi da Natalino Irti*, vol. *Diritto della navigazione*, Milano, 2010, 31.

<sup>26</sup> L'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore è prevista: nel trasporto marittimo passeggeri dall'art. 4*bis*, punto 10 dell'allegato I al regolamento 392/2009 (in pratica la convenzione di Atene del 1974 come emendata dal protocollo del 2002); nel trasporto aereo di persone dall'art. 942 cod. nav., nel testo introdotto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, modificato poi dall'art. 14 punto 7 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.

<sup>27</sup> Anna MASUTTI, *Sull'applicazione dell'art. 1020 c. nav. alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione dei rischi della navigazione aerea*, in *Dir. trasp.*, 2011, 788, 792.

necessario per consentire al danneggiato, che voglia esercitare l'azione diretta contro l'assicuratore, di avere a disposizione lo stesso periodo di tempo previsto per l'azione contro il vettore. Secondo tale dottrina, infatti, applicando il termine di prescrizione annuale, il passeggero che “decidesse di reclamare il risarcimento oltre l'anno all'assicuratore si vedrebbe, infatti, respingere tale domanda, che sarebbe ancora esercitabile, invece, nei confronti del vettore assicurato nell'ambito del termine biennale di decadenza”<sup>(28)</sup>. Di qui la asserita necessità di ritenerlo biennale.

La tesi non convince, in quanto confonde i diritti nascenti dal contratto di assicurazione con i diritti del danneggiato al risarcimento del danno. Questi ultimi diritti, invece, non nascono affatto dal contratto di assicurazione, bensì dall'inadempimento contrattuale o dall'atto illecito del vettore assicurato. La circostanza che il danneggiato abbia azione diretta nei confronti dell'assicuratore trova la sua fonte unicamente nell'obbligazione solidale dell'assicuratore con il responsabile del danno. Il suo diritto nei confronti dell'assicuratore della responsabilità nasce dunque direttamente dalla legge e non dal contratto di assicurazione<sup>(29)</sup>.

#### **d) Problemi applicativi nelle assicurazioni della responsabilità del vettore aereo.**

Nel trasporto aereo l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore della responsabilità civile del vettore non è prevista da norme internazionali o comunitarie, ma è stata introdotta dal legislatore nazionale nella riforma della parte aeronautica del codice della navigazione<sup>(30)</sup>.

Tuttavia, nel tentativo di evitare che la prescrizione breve dei diritti nascenti dal contratto di trasporto concorresse con la più lunga decadenza dell'azione prevista dalla convenzione di Montreal del 1999 – cosa che si verificava nel precedente regime – è stata redatta una norma che di fatto, in alcune situazioni, rende inestinguibile il diritto del danneggiato e di conseguenza quello nei confronti dell'assicuratore.

L'art. 949<sup>ter</sup> per il trasporto passeggeri e l'art. 954 per il trasporto di cose prevedono entrambi che i diritti derivanti dal contratto di trasporto “*non sono assoggettati alle norme che regolano le prescrizioni*”, bensì solo “*alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale*”. Tale normativa internazionale (ossia la convenzione di Montreal del 1999) prevede una decadenza biennale che viene impedita dall'introduzione dell'azione di responsabilità<sup>(31)</sup>. In questo caso, come già visto, all'esito dell'azione si avrà una sentenza, soggetta a sua volta al termine di prescrizione decennale.

---

<sup>28</sup> *Ivi*, 793.

<sup>29</sup> Per maggiori dettagli si rinvia a Enzo FOGLIANI, *La durata della prescrizione nelle assicurazioni aeronautiche*, in *Dir. trasp.* 2013, 407.

<sup>30</sup> Art. 942 cod. nav., nel testo introdotto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, modificato poi dall'art. 14 punto 7 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.

<sup>31</sup> Art. 35 della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999.

Tuttavia, il legislatore sembrerebbe essersi scordato che la decadenza può anche essere ovviamente impedita dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro cui può essere fatto valere <sup>(32)</sup>. In questi casi, per i diritti soggetti a prescrizione soccorre l'art. 2967 cod. civ., secondo cui, se la decadenza è impedita, il diritto *rimane* soggetto a prescrizione. Ma a ciò osta l'esplicita esclusione operata dagli art. 949<sup>ter</sup> e 954 cod. nav., nei quali il legislatore avrebbe dovuto aggiungere che tale esclusione operava solo sino al verificarsi della decadenza o del fatto di essa impeditivo.

Di fatto, quindi, il riconoscimento del diritto da parte del danneggiante senza determinazione del risarcimento dovuto che non sia seguito da un'azione, lo pone in un limbo privo di termine di prescrizione, che si riflette anche sul regime della prescrizione del diritto dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore <sup>(33)</sup>.

#### 4. Conclusioni

Si tratta ovviamente di una situazione limite, che difficilmente si verificherà nella pratica. Essa è però sintomatica dei problemi di coordinamento e della scarsa attenzione che il legislatore - sia esso nazionale, comunitario o internazionale - pone non solo alle problematiche relative alla prescrizione e decadenza, ma anche agli effetti che le norme sulla responsabilità comportano in relazione ai contratti di assicurazione, sempre più spesso resi obbligatori.

La motivazione sottesa all'inerzia del legislatore internazionale in materia - ossia le sostanziali differenze fra gli istituti estintivi di diritto anglosassone e quelli di diritto continentale - non vale più come giustificazione, ma somiglia piuttosto ad una noncurante resa; come se, una volta tutelato l'utente con precisi termini di prescrizione o decadenza delle sue azioni di risarcimento, gli ulteriori rapporti delle altre parti interessate non fossero degni di normativa uniforme.

Una resa che è ancor più grave ed illogica nel diritto comunitario. Se per determinati istituti si pongono nell'Unione Europea responsabilità uniformi e per esse si prevede il supporto di un'assicurazione obbligatoria, è a dir poco inopportuno lasciare poi che il regime di prescrizione e decadenza dei contratti assicurativi sia affidato alle diverse legislazioni nazionali. Tanto più che è proprio l'assicuratore il soggetto su cui in definitiva finisce per gravare l'obbligazione risarcitoria regolata dal diritto comunitario o uniforme.

Enzo Fogliani

---

<sup>32</sup> Art. 2966 cod. civ..

<sup>33</sup> Sempreché, ovviamente, la prescrizione nei confronti dell'assicuratore sia stata interrotta una prima volta ex art. 2952, III comma cod. civ.